# Comune di Bonorva

**Provincia di Sassari**

# REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA ANNESSE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/4/2019)

# INDICE

**Art. 1 -** Ambito di applicazione ……pag. 3

**Art. 2 -** Tipologia della zona e dei siti ……pag. 3

**Art. 3 -** Tipologia di strutture precarie ed amovibili…… pag. 4

**Art. 4 -** Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili – Prescrizioni…….. pag. 5

**Art. 5 -** Viabilità veicolare e flussi pedonali…….. pag. 6

**Art. 6 -** Presentazione nuove istanze per l'installazione…….. pag. 7

**Art. 7 -** Rinnovo autorizzazioni…….. pag. 9

**Art. 8 -** Durata concessoria della struttura…….. pag. 10

**Art. 9 -** Garanzie…….. pag. 10

**Art. 10 -** Manutenzione e responsabilità…….. pag. 11

**Art. 11 -** Sanzioni e revoche……pag. 11

**Art. 12 -** Arredi, strutture e manufatti accessori – Occupazioni Stagionali…….pag. 12

**Art. 13 -** Disposizioni transitorie e finali…… pag. 15

**Art. 14 -** Entrata in vigore…….. pag. 16

## ARTICOLO 1
*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande.

2. Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie, temporanee e amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico anche mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni durante la posa in opera né durante la rimozione, senza fondamenta, come verande, incluse le tende solari infisse al suolo, gazebo, pergolati, pedane, tettoie, tende parasole a sbraccio e similari.

3. Le caratteristiche igienico–sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito richiamo al Regolamento Edilizio, alle Norme Tecniche di Attuazione del PUC e al Piano Particolareggiato vigenti, nonché alle norme per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

## ARTICOLO 2
*Tipologia della zona e dei siti*

1. La struttura precaria ed amovibile non è ammissibile in aree destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni individuate dall'Amministrazione, in aree destinate a mercato ed in prossimità di ulteriori spazi già assegnati all'esercizio di commercio su aree pubbliche.

2. L'installazione della struttura su tutto il centro abitato, è consentita purché su suolo pubblico, non sottratto alla circolazione o al verde pubblico d'arredo e purché conforme ai regolamenti igienico–sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli culturali e/o ambientali.

3.Si considera adiacente al locale dell'esercizio, la struttura precaria ed amovibile posta sopra o in adiacenza al marciapiede sito davanti al locale dell'esercizio. Ove invece sussista una discontinuità tra la struttura precaria ed i locali, nello specifico l' interposizione di una via, l'installazione della struttura precaria non è ammissibile.

4. La sua ubicazione è invece ammissibile fatti salvi gli esiti d'istruttoria, in aree dove normalmente è consentita la sosta di veicoli in adiacenza ai marciapiedi frontistanti gli esercizi, secondo quanto prescritto dal successivo art. 5 del presente regolamento.

5. L'occupazione dei marciapiedi è consentita nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del Codice della Strada e in ossequio alle disposizioni di cui al successivo art.5 del presente Regolamento.

## ARTICOLO 3

*Tipologia di strutture precarie ed amovibili*

1. Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture:

a) **Verande e gazebo**:
Struttura portante in metallo o legno, secondo quanto stabilito nel successivo articolo, di pianta riportabile ad una figura geometrica regolare quale ad esempio quadrato o rettangolo.
I gazebo e le verande dovranno avere un altezza massima di mt. 3,00, la copertura dovrà essere realizzata in materiale impermeabile ed ignifugo.
La struttura può essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata a tutta altezza o discrezionalmente sino ad una altezza di mt. 1,50, misurata a partire dalla quota di calpestio della pedana (se presente), con materiali quali vetro (infrangibile – non a specchio), plexiglass o similari comunque facilmente amovibili.
Non è ammessa alcuna scritta o immagine pubblicitaria ad esclusione del nome del locale.
L'intera struttura dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti.
I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti, ossia non dovranno contrastare con la tipologia del fabbricato del pubblico esercizio e degli altri edifici limitrofi.
Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.

b) **Tettoia e tende solari ancorate al suolo**:
Struttura costituita da uno o più spioventi, di solito poggianti su pilastri e in parte sul muro perimetrale di un edificio, serve a coprire l'ambiente sottostante.
Le tettoie e le tende solari ancorate al suolo avranno un altezza massima di mt. 3,00, la loro copertura sarà realizzata con materiali impermeabili e ignifughi.
Saranno costituite da montanti e travi in legno, ferro, acciaio o similari.
Potranno essere parzialmente tamponate sino ad una altezza di mt. 1,50, misurata a partire dalla quota di calpestio della pedana (se presente) con materiali quali vetro (infrangibile – non a specchio), plexiglass o similari comunque facilmente amovibili, escludendo il tratto di marciapiede salvaguardato dalle disposizioni di cui all'art. 20 del nuovo codice della strada.
Non è ammessa alcuna scritta o immagine pubblicitaria ad esclusione del nome del locale.
L'intera struttura dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti.
I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti, ossia non dovranno contrastare con la tipologia del fabbricato del pubblico esercizio e degli altri edifici limitrofi.
Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.

c) **Pergolati** ad aria passante:
La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti, priva di grondaie e pluviali e di altezza massima di mt. 3,00.

Potranno essere parzialmente tamponate sino ad una altezza di mt. 1,50, misurata a partire dalla quota di calpestio della pedana (se presente) con materiali quali vetro (infrangibile – non a specchio), plexiglass o similari comunque facilmente amovibili,
Non è ammessa alcuna scritta o immagine pubblicitaria ad esclusione del nome del locale.
L'intera struttura dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti.
I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti, ossia non dovranno contrastare con la tipologia del fabbricato del pubblico esercizio e degli altri edifici limitrofi.
Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.

d) **Tende parasole a sbraccio**:
Riparo di stoffa o materiale impermeabile, steso sopra una o più aperture esterne all'edificio, di altezza massima pari a mt. 3,00.
In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilomurario esterno non dovrà essere superiore a mt. 0,80; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso.
L'altezza minima della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere inferiore a mt. 2,20.
Non è ammesso il tamponamento laterale.
All'interno del perimetro del centro storico, (da intendersi secondo la perimetrazione del piano regolatore) le tende in corrispondenza di aperture ad arco, dovranno preferibilmente assumere la tipologia "a cupola".
Non è ammessa alcuna scritta o immagine ad esclusione del nome del locale.
L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.
Durante il periodo di chiusura dell'attività le tende parasole dovranno essere chiuse.

## ARTICOLO 4

*Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili – Prescrizioni*

1. Le strutture precarie ed amovibili di cui all'articolo precedente devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) Le nuove strutture precarie ed amovibili, ovvero quelle in sostituzione delle preesistenti, potranno avere un'estensione non superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio e comunque per un totale non superiore a mq. 30,00 nel centro abitato, estendibile sino a mq. 40,00 esclusivamente nelle aree extraurbane.

b) Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in facciata) per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza. Non è consentita l'occupazione degli spazi adiacenti gli altri esercizi commerciali. In ogni caso è vietata l'installazione su aree destinate a parcheggio non adiacenti all'esercizio commerciale richiedente.

c) Nell'area occupata deve essere preferibilmente mantenuta in vista la pavimentazione esistente. Sono ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio per

particolari condizioni del fondo: inclinato, con eccessiva pendenza oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati.

d) La struttura precaria ed amovibile e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.

e) E' richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.

f) Le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali quali legno, ferro, ghisa e similari. Si richiamano per la realizzazione le ulteriori disposizioni di cui agli articoli precedenti. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione.
Gli arredi e gli accessori di dette strutture precarie ed amovibili dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed essere in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante.
Il parere estetico e di decoro è espresso in sede di Conferenza di servizi nella fase istruttoria della pratica di cui al successivo articolo 6 del presente Regolamento.

g) Non sono consentite forme pubblicitarie e l'apposizione di insegne. E' invece consentito l'inserimento del nome e/o del logo caratterizzante l'esercizio, purché di dimensioni ridotte. L'ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell'elaborato grafico facente parte della pratica per la richiesta di autorizzazione.

h) E' consentito attrezzare l'area limitrofa alla struttura precaria ed amovibile (sempre all'interno del suolo pubblico concesso) con elementi di arredo quali fioriere o barriere anti smog, che siano comunque omogenei all'arredo urbano circostante e la cui altezza non sia superiore a mt. 1,50.

i) È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.

2. Non è consentito installare strutture precarie ed amovibili se per raggiungerle dall'ingresso dell'esercizio cui sono annesse è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

3. Eventuali sistemi di riscaldamento e/o condizionamento d'aria dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata e possedere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

## ARTICOLO 5

*Viabilità veicolare e flussi pedonali*

1. Tutte le strutture previste all'art.3 non dovranno interferire con la viabilità veicolare e pedonale, non creare pregiudizio alla fruizione di pubblici servizi e non costituire barriera architettonica.

2. In prossimità degli incroci stradali, le strutture precarie in argomento non dovranno essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli, così come previsto dall'art. 18 del Nuovo Codice della Strada.

3. Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada l'occupazione dei marciapiedi da parte di strutture precarie ed amovibili, nonché dell'area autorizzata per i tavoli e sedie, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00.
In deroga a quanto sopra nei centri storici ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, di immediata e facile individuazione, comunque della larghezza netta transitabile libera da ogni ostacolo non inferiore a mt. 1,20;

4. L'occupazione sulla sede stradale è consentita esclusivamente su aree dove normalmente è consentita la sosta dei veicoli e per una sagoma non eccedente i limiti di questa, unicamente in adiacenza al marciapiede frontistante l'esercizio commerciale richiedente. In ogni caso devono essere mantenuti liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari al transito dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso, oltre che dei mezzi delle imprese incaricate della raccolta rifiuti;

5. Le strutture che occupino la sede stradale devono essere dotate di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.

6. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'acquisizione del Nulla Osta del Comando VV.UU. reso ai sensi del presente articolo in sede di conferenza di servizi.

7. Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della strada devono essere oggetto di valutazione, in fase istruttoria dell'istanza di cui al successivo art. 6, le prescrizioni atte a garantire l'incolumità dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da porre in opera.

8. Per le predette finalità è consentita l'occupazione di suolo pubblico purché venga assicurato il libero ed agevole transito pedonale senza pregiudizio dei soggetti diversamente abili.

9. Il passaggio pedonale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere garantito preferibilmente sul lato adiacente gli edifici.

## ARTICOLO 6

*Presentazione nuove istanze per l'installazione*

1. L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUA) secondo quanto disposto dalla normativa di settore e, in particolare, dalla L.R. n. 24 del 20/10/2016.

2. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale, tramite la piattaforma telematica SUAPE raggiungibile al seguente indirizzo web: *http://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico*, utilizzando i seguenti modelli e allegati:

a) Modello DUA – (selezionando la modalità in Conferenza di Servizi)
b) Allegato F2 - Occupazione suolo pubblico
c) Allegato F13 - Comunicazione interventi di edilizia libera
d) Allegato F3 - Inizio lavori (da comunicare a seguito di pratica SUAPE già perfezionata)
e) Allegato F32 – Assolvimento imposta di Bollo;

**Il Procedimento amministrativo per le nuove istanze è in conferenza di servizi**

3. Contenuto elaborati tecnici:

a) Riferimento planimetrico su estratto catastale in scala 1:1000/2000;

b) Stralcio dell'elaborato di zonizzazione del P.U.C., alla scala di maggior dettaglio;

c) Idonea documentazione fotografica ante-opera (almeno 2 foto da differenti angolazioni dell'area ove dovrà essere istallato il manufatto);

d) Rappresentazione planimetrica con dimensioni e ingombri, in scala 1:100 dell'area urbana limitrofa all'intervento, evidenziando l'esatta ubicazione e dimensione della superficie che si intende occupare e degli allestimenti previsti; dal medesimo elaborato dovrà inoltre risultare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i (Codice della Strada) e all'articolo 5 del presente regolamento;

e) Sezione quotata e alla scala opportuna estesa a tutta l'area di proprietà comunale o di uso pubblico da cui si evinca inequivocabilmente l'ingombro della struttura precaria rispetto all'area stessa;

f) Rappresentazione grafica o fotorealistica (rendering in scala) degli elementi che si intendono posizionare e dei relativi arredi da allestire all'interno dell'area richiesta;

g) Relazione descrittiva dei materiali e delle tipologie usate per ogni singolo elemento della struttura precaria

h) Relazione tecnica di asseveramento della struttura e delle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza (materiali utilizzati, resistenza alla spinta del vento e al peso delle persone, stabilità statica, assenza di barriere architettoniche) in merito alle normative vigenti in materia;

i) Ogni altro documento che il Servizio competente ritiene utile a una migliore comprensione del progetto o necessario ai fini istruttori, comprese le eventuali liberatorie;

4. **Gli elaborati tecnici di cui sopra dovranno essere redati e controfirmati digitalmente da Tecnico abilitato. (le rappresentazioni grafiche dovranno essere obbligatoriamente inoltrate in formato DWF);**

5. Il rilascio del Provvedimento Unico è subordinato al pagamento di un tassa da corrispondersi anticipatamente presso la Tesoreria comunale ai sensi del Regolamento TOSAP di cui alla Delibera di CC n. 36 del 29/06/1994 - nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato.

## ARTICOLO 7

*Rinnovo autorizzazioni*

1. In ossequio al principio di non aggravio del procedimento è ammessa la presentazione delle istanze di rinnovo del Provvedimento Unico, in caso di mancato mutamento dello stato di fatto e di diritto e di mancata introduzione di modifiche rispetto all'autorizzazione già ottenuta.
Le istanze di rinnovo, dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale, tramite la piattaforma telematica regionale SUAPE, raggiungibile al seguente indirizzo web: *http://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico*.

2. La documentazione da allegare all'istanza, raggruppata per tipologia, è la seguente:

a) Modello F8 - Rinnovo di atti abilitativi;

b) Dichiarazioni autocertificative ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative alla:
- conferma della porzione di suolo richiesta con l'autorizzazione, identica per localizzazione, dimensioni e stato dei luoghi circostanti rispetto a quella in scadenza;
- conferma del mantenimento degli allestimenti già autorizzati;
- persistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento per cui si chiede il rinnovo, e qualunque altra dichiarazione, documento o informazione ritenuta necessaria dal Servizio competente;

c) documentazione in copia relativa al regolare pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per le annualità precedenti, tramite indicazione degli estremi delle ricevute di pagamento;

3. **Il Procedimento amministrativo per le istanze di rinnovo è a zero giorni**.

4. In caso di non conformità della pratica, la stessa viene rigettata e non può essere trasformata in procedimento in conferenza di servizi.

5. Il Servizio competente, pur in presenza di una istanza di rinnovo presentata nei termini e nel rispetto dei requisiti di rinnovo di cui al presente articolo, può con provvedimento espresso rigettare l'istanza per ragioni di pubblico interesse, modificare l'area in concessione o apporre nuove condizioni.

6. La presentazione dell'istanza da inoltrarsi entro i termini di scadenza dell'autorizzazione in possesso, determina fino alla conclusione della fase istruttoria, la proroga temporanea della concessione relativa al periodo precedente, alle medesime condizioni già assentite.

7. Il rinnovo non è ammesso se sussistono situazioni debitorie accertate nei confronti del Comune di Bonorva riconducibili all'esercizio dell'attività produttiva richiedente, sanzioni ostative al rilascio dell'autorizzazione o altri gravi motivi accertati.

8. Il divieto di cui al punto precedente non si applica se, in relazione alla situazione debitoria, è stato approvato un piano di rateizzazione regolarmente rispettato ovvero se l'esecutività del provvedimento sia stata giudizialmente sospesa. La mera instaurazione del giudizio non esclude il rigetto dell'istanza.

9. Il rinnovo del Provvedimento Unico è subordinato al pagamento di un tassa da corrispondersi anticipatamente presso la Tesoreria comunale ai sensi del Regolamento TOSAP di cui alla Delibera di CC n. 36 del 29/06/1994 - nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato.

## ARTICOLO 8

*Durata concessoria della struttura*

1. La concessione può avere durata massima di tre anni rinnovabile esclusivamente con provvedimento esplicito dell'Amministrazione; il mancato rinnovo, così come i successivi reiterati rinnovi, non comportano alcuna forma di diritto del privato, né possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito dell'autorizzazione.

2. Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio dello specifico Provvedimento Unico.

3. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa.

4. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi pubblici prevalenti.

5. Si procederà altresì alla sospensione o revoca della autorizzazione in caso di gravi violazioni del presente regolamento.

6. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

## ARTICOLO 9

*Garanzie*

1. I richiedenti dovranno presentare, nei casi di cui al punto 1, lett. a-b-c del precedente art. 3 e prima del rilascio del Provvedimento Unico richiesto, cauzione a mezzo di fidejussione bancaria e/o assicurativa per la durata corrispondente al periodo di occupazione, formulata a favore del Comune di Bonorva di importo pari a Euro

150,00 a mq. di superficie occupata, a garanzia dei puntuali e tempestivi adempimenti/obblighi a carico del titolare della autorizzazione previsti nel presente articolo.

2. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
In caso di inottemperanza, l'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento, procederà direttamente alla rimozione coatta di tutte le attrezzature installate e al ripristino dello stato originario dei luoghi, con contestuale incameramento della fidejussione/cauzione e con conseguente addebito, a carico del titolare dell'autorizzazione, delle ulteriori e maggiori spese e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione e/o azione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Le pedane di cui all'art. 12 punto 3 lett. a) sono sottoposte ad analogo regime sanzionatorio con riferimento alla mancata rimozione della struttura al termine dell'occupazione stagionale.

## ARTICOLO 10
*Manutenzione e responsabilità*

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad usi diversi.

2. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione.

3. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del titolare dell'autorizzazione /concessionario.

4. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

## ARTICOLO 11
*Sanzioni e revoche*

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico – edilizia, sanitaria e commerciale vigente, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione dell'art. 650 c.p..

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7bis del T.U. E.L. n° 267/00 e s.m.i.

3. Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio, alla eliminazione delle ragioni indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà luogo, altresì, alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità rispetto all'autorizzazione/concessione rilasciata, come, tra gli altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.

## ARTICOLO 12

*Arredi, strutture e manufatti accessori – Occupazioni Stagionali*

1. Se lo stato dei luoghi e delle architetture lo consente, è ammessa l'installazione su aree pubbliche di strutture completamente e facilmente amovibili quali pedane ombrelloni, fioriere, tavolini, sedie, sgabelli e lampade da riscaldamento, a servizio di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle strutture precarie di cui al presente regolamento.

2. L'occupazione del suolo pubblico per le strutture e gli arredi di cui al presente articolo è limitata al periodo intercorrente dal 1 Maggio al 31 Ottobre di ciascun anno, salvo provvedimento della Giunta Municipale che in relazione ad esigenze della collettività, dell'economia e di ragionevoli istanze degli esercenti disponga la protrazione del periodo predetto.

3. Al fine di adeguare gli arredi al contesto urbanistico e storico architettonico nel quale sono inseriti, si tengano presenti le seguenti disposizioni relative a:

**a) Pedane**: Le pedane dovranno essere realizzate in legno in modo da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane ed essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche. Le stesse possono essere chiuse su tre lati con chiusura avente un'altezza massima di mt. 1,50 dal piano di calpestìo e devono essere opportunamente segnalate e rese visibili anche di notte. Non è consentito l'ancoraggio a terra in modo da non danneggiare la superficie occupata e a garanzia della loro totale rimovibilità. L'occupazione sulla sede stradale è permessa esclusivamente su aree dove normalmente è consentita la sosta dei veicoli e per una sagoma non eccedente i limiti di questa, unicamente in adiacenza al marciapiede frontistante l'esercizio commerciale richiedente. In ogni caso devono essere mantenuti liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari al transito dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso, oltre che dei mezzi delle imprese incaricate della raccolta rifiuti. L'occupazione inoltre non deve interferire, limitandone il funzionamento, con l'utilizzo o la manutenzione di reti tecniche e/o strutture di servizio quali a titolo esemplicativo chiusini, griglie, caditoie, e similari.
Le pedane potranno avere un'estensione non superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio e comunque per un totale non superiore a mq. 30,00 nel centro abitato, estendibile sino a mq. 40,00 esclusivamente nelle aree extraurbane.

Al di fuori delle condizioni sovra espresse e quando comportino provvedimenti/accertamenti edilizi di qualunque natura, le pedane sono sottoposte alle medesima procedura prevista per la collocazione di strutture precarie ed amovibili di cui al presente Regolamento.

**b) Ombrelloni**. Gli ombrelloni non devono superare la superficie dell'area concessa. La struttura dovrà essere in legno o metallo, intonata con le sedie e i tavoli. La copertura deve essere di tessuto in fibra di tipo leggero impermeabilizzato, i colori dovranno essere di tonalità chiara.

**c) Fioriere**. Le fioriere devono essere costituite semplicemente da vasi adagiati al suolo o da portavasi in: terracotta, pietra, legno o ferro di altezza massima, compresa la vegetazione di mt. 1,20. Devono essere mantenute in ordine e curate dal concessionario.

**d) Tavoli, sedie e/o sgabelli** devono essere di metallo, ferro, plastica, legno o vimini e il loro posizionamento non deve superare la superficie dell'area concessa.

4. L'area concessa potrà essere perimetrata con l'utilizzo di strutture mobili non fissate sul suolo con elementi di arredo quali pannelli o barriere anti smog, che siano comunque omogenei all'arredo urbano circostante e la cui altezza non sia superiore a mt. 1,50.
Non è consentita alcuna forma di pubblicità escluso il nome e/o il logo caratterizzante l'esercizio.

5. In ogni caso tutti gli arredi devono essere di buona qualità e compatibili con le caratteristiche della struttura e del contesto dell'area in cui devono essere collocati;

6. La collocazione di arredi ed accessori di cui al presente articolo è soggetta ad una procedura semplificata rispetto a quella stabilita per la realizzazione e la collocazione di strutture precarie ed amovibili.

7. In ogni caso in fase di istanza di occupazione di suolo pubblico, l'ubicazione di tali arredi deve essere ampiamente documentata attraverso apposita rappresentazione grafica che ne determini posizionamento e ingombro.

8. Le istanze di cui al precedente punto dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale, tramite la piattaforma telematica SUAPE raggiungibile al seguente indirizzo web: *http://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico* utilizzando i seguenti modelli e allegati:

a) Modello DUA – (selezionando la modalità in Conferenza di Servizi)
b) Allegato F2 - Occupazione suolo pubblico;

9. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'acquisizione del Nulla Osta del Comando VV.UU. reso ai sensi del presente articolo in sede di conferenza di servizi.

10. Le suddette autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico devono essere concesse nel rispetto del codice della strada e non devono costituire barriera architettonica. In particolare andranno rispettati i seguenti criteri:

a) l'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente;

b) in prossimità di intersezione l'occupazione deve avvenire conformemente a quanto prevede il codice della strada;

c) le occupazioni sui marciapiedi sono consentite per un massimo della metà della larghezza dello stesso e devono, in ogni caso, lasciare libero per il transito pedonale uno spazio della larghezza di almeno mt. 2,00. In deroga a quanto sopra nei centri storici ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, di immediata e facile individuazione, comunque della larghezza netta transitabile libera da ogni ostacolo non inferiore a mt. 1,20;

d) non sono consentite occupazioni su sede stradale ad esclusione di quelle di cui al punto 2 lett. a) del presente articolo, salvo nelle zone temporaneamente o permanentemente chiuse al traffico e nelle aree pedonali, purché l'occupazione non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati e di quelli di soccorso;

e) l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;

f) Le occupazioni di suolo devono rispettare la distanza di almeno mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrai.

11. Le occupazioni devono essere tenute in perfetto stato di conservazione e ben mantenute onde garantire l'igiene, l'aspetto estetico, il decoro, la sicurezza e l'incolumità delle persone. Le istallazioni e attrezzature presenti nelle occupazioni devono rispettare tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza.

12. Per ragioni di sicurezza, salute, igiene, decoro ed interesse pubblico, è prevista la revoca o la sospensione dell'occupazione con immediata conseguente rimozione delle attrezzature, a cura e a spese dell'esercente, ove questa sia necessaria fino al perdurare della causa.

13. Per motivi di pubblica utilità ed in occasione di manifestazioni pubbliche ricadenti nell'area autorizzata, potrà essere disposta la revoca o sospensione dell'autorizzazione.

14. Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere considerate permanenti ovvero superiori all'anno.

15. La superficie di estensione delle occupazioni del presente articolo si cumula con altri tipi di occupazione previste dal presente regolamento e accordate al titolare dello stesso esercizio, fino al massimo di mq. 50,00.

16. In ossequio al principio di non aggravio del procedimento è ammessa la presentazione delle istanze di rinnovo del Provvedimento Unico, in caso di mancato mutamento dello stato di fatto e di diritto e di mancata introduzione di modifiche rispetto all'autorizzazione già ottenuta.
Le istanze di rinnovo, dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale, tramite la piattaforma telematica regionale SUAPE, raggiungibile al seguente indirizzo web: *http://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico*.

17. La documentazione da allegare all'istanza, raggruppata per tipologia, è la seguente:

a) Modello F8 - Rinnovo di atti abilitativi;

b) Dichiarazioni autocertificative ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative alla:
- conferma della porzione di suolo richiesta con l'autorizzazione, identica per localizzazione, dimensioni e stato dei luoghi circostanti rispetto a quella in scadenza;
- conferma del mantenimento degli allestimenti già autorizzati;
- persistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento per cui si chiede il rinnovo, e qualunque altra dichiarazione, documento o informazione ritenuta necessaria dal Servizio competente;

c) documentazione in copia relativa al regolare pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per le annualità precedenti, tramite indicazione degli estremi delle ricevute di pagamento;

17.1 **Il Procedimento amministrativo per le istanze di rinnovo è a zero giorni**.

17.2 In caso di non conformità della pratica, la stessa viene rigettata e non può essere trasformata in procedimento in conferenza di servizi.

17.3 Il Servizio competente, pur in presenza di una istanza di rinnovo presentata nei termini e nel rispetto dei requisiti di rinnovo, può con provvedimento espresso rigettare l'istanza per ragioni di pubblico interesse, modificare l'area in concessione o apporre nuove condizioni.

17.4 Il rinnovo non è ammesso se sussistono situazioni debitorie accertate nei confronti del Comune di Bonorva riconducibili all'esercizio dell'attività produttiva richiedente, sanzioni ostative al rilascio dell'autorizzazione o altri gravi motivi accertati.

17.5. Il divieto di cui al punto precedente non si applica se, in relazione alla situazione debitoria, è stato approvato un piano di rateizzazione regolarmente rispettato ovvero se l'esecutività del provvedimento sia stata giudizialmente sospesa. La mera instaurazione del giudizio non esclude il rigetto dell'istanza.

17.6 Il rinnovo del Provvedimento Unico è subordinato al pagamento di un tassa da corrispondersi anticipatamente presso la Tesoreria comunale ai sensi del Regolamento TOSAP di cui alla Delibera di CC n. 36 del 29/06/1994 - nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato.

## ARTICOLO 13

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.

2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura alle disposizioni in esso previste. E' fatta sempre salva, anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare il provvedimento prima della sua naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico

e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

4. Sono fatte salve altresì le disposizioni normative sovraordinate al quale il presente regolamento si adegua automaticamente.

5. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.

## ARTICOLO 14
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione.